Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 15 ottobre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1968.
Integrazione e modificazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . Pag. 6243

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.
Istituzione e funzionamento di corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media. Pag. 6243

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Iseo-Porto Industriale . . . . Pag. 6245

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.
Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Guatemala . . . . Pag. 6245

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.
Aggregazione della «Opera nomadi» di Roma alla cassa unica per gli assegni familiari . . . . Pag. 6246

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1968.
Inclusione di alcuni comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di 1ª e 2ª categoria . . . . . Pag. 6246

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.
Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Padova» . . . . Pag. 6246

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.
Inclusione dello scoiattolo nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Savona . . Pag. 6247

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.
Inclusione del francolino d'Erckel nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Savona. Pag. 6247

DECRETO PREFETTIZIO 2 ottobre 1968.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cuneo . . . . Pag. 6247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare. Pag. 6248

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di San Godenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comue di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6250

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6250

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6250

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6250

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6250

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona dei territori di Montelanico-Gorga Pag. 6251

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona di Vallelunga. Pag. 6251

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Esito di ricorso . . . . Pag. 6251

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6251

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 6251

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 6251

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli. Pag. 6251

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati:

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice referendario della Camera dei deputati Pag. 6252

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di aiutante di biblioteca della Camera dei deputati Pag. 6252

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso pubblico per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . Pag. 6252

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Associazione nazionale per il controllo della combustione: Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Pag. 6255

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna e Napoli. Pag. 6259

Bando di concorso di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno. Svolgimento dei corsi. Assunzione dei partecipanti in servizio ferroviario . . . . Pag. 6259

Ministero della pubblica istruzione:

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi . . . . . Pag. 6262

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale per la istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica. Pag. 6262

Ministero della pubblica istruzione - Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea: Concorso per l'ammissione alla scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea . . . . Pag. 6263

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a geometri . . . . Pag. 6263

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a venti posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria . . . . . . Pag. 6263

Ministero della difesa:

Diario delle prove scritte di esame del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato della Aeronautica militare . . . . Pag. 6263

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « manovale » . . . . Pag. 6264

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere . . . Pag. 6264

Corte dei conti: Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti . . . . Pag. 6264

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 6264

Ufficio veterinario provinciale di Chieti: Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Chieti . . . . Pag. 6264

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 15 OTTOBRE 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Carbonia della provincia di Cagliari.

(8630)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1968.

Integrazione e modificazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina, per il biennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1969, del presidente e dei componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali due appartenenti alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1967, n. 318, recante modifiche alla composizione del predetto consesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione e modificazione dell'organo collegiale anzidetto secondo le norme del citato art. 17 della legge 18 maggio 1967, n. 318;

Considerato che, in base alle menzionate disposizioni di legge, devono tra gli altri far parte del consesso un membro nella qualità di invalido per la lotta di liberazione ed un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la medesima lotta;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Caputo, consigliere della Corte di cassazione, che ha chiesto di essere dispensato dall'incarico nonchè del dott. Lelio Palma, tenente colonnello medico M.M. in ausiliaria, il quale ha rinunciato alla carica di componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1969;

Viste le designazioni formulate, ai sensi del richiamato art. 17 della legge n. 318 del 1967, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino a quando non sarà provveduto alla rinnovazione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui al precedente decreto 4 maggio 1967, sono chiamati a far parte di detto consesso, in qualità di membri, i signori:

Aria dott. Francesco, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Azzarita dott. Mario, congiunto di caduto per la lotta di liberazione, in luogo del dott. Aldo Filangi, invalido per la lotta di liberazione, che cessa di far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Bausano dott. Guido, maggior generale medico a disposizione, in sostituzione del tenente colonnello medico M.M. dott. Lelio Palma;

Boschi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

Candoni dott. Elisa, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

Del Giudice dott. Luigi, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Floccia dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Meo dott. Giovanni, magistrato di Corte d'appello;

Naccarato dott. Adriana, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

Pocaterra dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato;

Scandone dott. Mario, maggior generale medico a disposizione;

Silocchi dott. Luigi, magistrato di Corte d'appello, in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Carlo Caputo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1968
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 239

(9592)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Istituzione e funzionamento di corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che prevede iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado ad obbligati residenti nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possono funzionare corsi o classi distaccate di scuola media, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni;

Ritenuto che le finalità di cui al precitato art. 10 si possano nel momento attuale conseguire attraverso la istituzione annuale di corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media, in sostituzione delle classi con insegnamento televisivo di cui al decreto interministeriale 9 settembre 1964 e successive modificazioni, in quanto la RAI-TV ha disposto la cessazione delle trasmissioni scolastiche televisive con carattere sostitutivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado agli obbligati residenti nelle località di cui all'art. 10 — ultimo comma — della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e ove ricorrano le condizioni ivi previste, possono istituirsi annualmente corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media quando nelle località anzidette risiedano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

I corsi di cui al precedente comma si articolano in primo, secondo e terzo corso: i primi due si istituiscono al fine della preparazione degli alunni a sostenere gli esami di idoneità rispettivamente alla seconda e alla terza classe di scuola media; il terzo corso per prepararli a sostenere gli esami di licenza della scuola medesima.

Tali corsi sono aggregati alla scuola media statale più vicina e dipendono amministrativamente e didatticamente dal preside della scuola medesima.

Il comune è tenuto a fornire locali idonei e deve provvedere all'arredamento, all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla manutenzione.

Considerate le esigenze dell'ambiente nel quale funzionano i corsi previsti dal presente articolo, gli enti e le autorità competenti daranno particolare incremento alle opportune forme di assistenza scolastica in favore degli alunni.

Art. 2.

Nei corsi di cui al precedente articolo l'orario settimanale delle lezioni è stabilito secondo il testo allegato al presente decreto. I programmi d'insegnamento sono quelli stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 24 aprile 1963.

Art. 3.

Il preside della scuola media cui sono aggregati i corsi di cui all'art. 1 provvede alla nomina del personale insegnante, utilizzando, secondo il punteggio da ciascuno conseguito, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di materie letterarie e di lingue straniere, di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, che non abbiano ottenuto la nomina ai sensi dell'ordinanza ministeriale per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Ai fini del conferimento delle nomine di cui al precedente comma, gli insegnamenti previsti dal piano di studi della scuola media, stabilito dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, possono essere raggruppati secondo criteri da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presente che per i tre corsi (1°, 2° e 3°) devono essere nominati quattro insegnanti, dei quali due tratti dalle graduatorie di materie letterarie e di lingue straniere e due dalle graduatorie di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Nel caso in cui funzionino due corsi (1° e 2° - 1° e 3° - 2° e 3°) sono nominati tre insegnanti, dei quali due tratti dalle graduatorie di materie letterarie e di lingue straniere ed uno tratto dalle graduatorie di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Per un solo corso funzionante dovranno essere nominati due insegnanti: uno tratto dalle graduatorie provinciali di materie letterarie o di lingue straniere ed uno tratto dalle graduatorie provinciali di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

La nomina è conferita a titolo di supplenza temporanea con il trattamento economico in diciottesimi, corrispondente alla prima classe di stipendio (ex coeff. 260) e con diritto alle competenze accessorie.

In mancanza degli aspiranti di cui al primo comma, il preside provvede alla nomina degli insegnanti con l'osservanza delle norme previste dalla detta ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze.

Per i ricorsi proposti avverso i provvedimenti dei capi d'istituto concernenti la nomina degli insegnanti sopra indicati, si applicano le norme vigenti in materia di supplenze per le scuole secondarie.

In sede di compilazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio prestato in qualità d'insegnante nei corsi di cui al precedente art. 1 è valutabile per la materia o gruppi di materie per i quali l'aspirante sia in possesso del prescritto titolo di abilitazione ovvero del titolo di studio valido per la partecipazione all'esame di abilitazione.

Art. 4.

Gli alunni che, al termine delle lezioni del primo e del secondo corso, intendano conseguire il titolo valido per l'iscrizione rispettivamente ad una seconda o ad una terza classe di scuola media, sostengono gli esami di idoneità previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; gli alunni del terzo corso sostengono gli esami di licenza; i predetti esami, di norma, sono sostenuti presso la scuola di aggregazione e le commissioni esaminatrici della scuola stessa sono integrate dagli insegnanti dei corsi dai quali provengono gli alunni.

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente decreto, si richiamano le norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 59, *foglio n.* 155

PIANO ORARIO

I Corso

Italiano	6	Religione	1
Storia, ed. civ., geografia	3	Matematica	3
Lingua straniera	2	Osserv ed elem. sc. nat.	2
Educazione musicale	1	Educazione artistica	2
		Applicazioni tecniche	2
		Educazione fisica	1
Totale	12	Totale	11

II Corso

Italiano	6	Religione	1
Storia, ed. civ., geografia	3	Matematica	3
Lingua straniera	2	Osserv. ed elem. sc. nat.	2
Educazione musicale	1	Educazione artistica	2
		Applicazioni tecniche	2
		Educazione fisica	1
Totale	12	Totale	11

III Corso

Italiano	5	Religione	1
Latino	2	Matematica	3
Storia, ed. civ., geografia	3	Osserv. ed elem. sc. nat.	3
Lingua straniera	3	Educazione artistica	2
Educazione musicale	1	Applicazioni tecniche	3
		Educazione fisica	1
Totale	14	Totale	13

(9558)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Iseo-Porto industriale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Iseo-Porto industriale (Lago di Iseo) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Iseo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 19 e 20 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende le particelle 1686 e 728; porzione della particella 1900; le particelle 1875, 1697, 1678 e la scogliera 1966.

Essa è delimitata come segue:

A terra: dal limite esterno della porzione della particella 1900 inclusa nella delimitazione; dal confine est della particella 1691; dal limite verso lago della particella 1685; dalla rimanente porzione della particella 1900 confinante con le particelle 1685 e 194; dal limite verso lago delle particelle 194, 398, 1707, 2115, 2116, 399, 1949 e 1819.

In lago, lato ovest: dal prolungamento verso lago lungo m. 120 a partire dalla riva del limite esterno della porzione della particella 1900 inclusa nella delimitazione; lato est: dal prolungamento verso lago per m. 130, a partire dalla riva, del confine est della particella 1819; lato nord: dal congiungimento gli estremi dei prolungamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968
Registro n. 115 Trasporti, foglio n. 245

(9508)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Guatemala.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Puerto Barrios (Guatemala), e in Quezaltenango (Guatemala);

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari in Guatemala, sono così stabilite:

Agenzia consolare di 2ª categoria in Quezaltenango: i dipartimenti di Quezaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quichè, Totonicapan, Suchitepequez, Sololà, Retalhuleu;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Puerto Barrios: i dipartimenti di Izabal e Zacapa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1968
Registro n. 273, foglio n. 372

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

Aggregazione della « Opera nomadi » di Roma alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'associazione « Opera nomadi », con sede in Roma, via della Scrofa n. 70, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, la applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicate;

Considerato che l'attività dell'Opera nomadi presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie dedite all'istruzione e all'educazione in quanto diretta all'evoluzione sociale e materiale della popolazione nomade;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti della associazione « Opera nomadi » la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Con decorrenza dalla data odierna e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti dell'associazione « Opera nomadi », con sede in Roma, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 18 settembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9503)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1968.

Inclusione di alcuni comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di 1ª e 2ª categoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, occorre stabilire l'appartenenza alla categoria sismica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressi nelle adunanze del 12 e del 24 aprile 1968;

Ritenuta l'opportunità di stabilire l'appartenenza alla prima ed alla seconda categoria sismica di un primo gruppo di comuni terremotati;

Decreta:

A norma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stabilita come appresso la categoria sismica di appartenenza, a tutti gli effetti della legge 26 novembre 1962, n. 1684, di un primo gruppo di comuni colpiti dai terremoti verificatisi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 e di gennaio 1968:

1ª Categoria

Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice.

Provincia di Enna: Cerami, Sperlinga.

Provincia di Messina: Mistretta.

Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa.

2ª Categoria

Provincia di Agrigento: Sambuca di Sicilia.

Provincia di Palermo: Campofiorito, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone, Roccamena.

Provincia di Trapani: Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano, Vita.

Roma, addì 26 settembre 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(9469)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.

Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1968, riguardante la rinnovazione del consiglio di amministrazione dell'ente, per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la deliberazione 6 aprile 1968, con la quale il predetto consiglio, su designazione del presidente, ha proposto la conferma dei signori dott. ing. Giovanni Favaretto Fisca e dell'avv. Mario Valeri Manera a vice presidenti dell'ente;

Decreta:

Il cav. gr. cr. ing. Giovanni Favaretto Fisca e il gr. uff. avv. Mario Valeri Manera sono confermati vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

Inclusione dello scoiattolo nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 616 del presidente del comitato provinciale della caccia di Savona in data 3 maggio 1968, con la quale è stata disposta l'inclusione dello scoiattolo nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, della provincia stessa;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 616 del 3 maggio 1968 con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Savona, include lo scoiattolo nell'elenco della selvaggina stanziale protetta nella provincia stessa.

Roma, addì 30 settembre 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Comitato provinciale della caccia di Savona

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA

Visto l'art. 3 del testo unico della legge sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il voto, in data 21 marzo 1968, n. 5774, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona;

Visto il parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna in data 9 aprile 1968 con nota n. 517;

Vista la deliberazione n. 48/578, del 23 aprile 1968, del comitato provinciale della caccia di Savona;

Decreta:

di includere fra l'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Savona lo « scoiattolo ».

di trasmettere, quanto sopra, al Ministero dell'agricoltura e foreste per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, addì 3 maggio 1968

Il presidente: CAMINO

(9523)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

Inclusione del francolino d'Erckel nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 999, in data 17 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Savona ha disposto l'inclusione nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in detta provincia, del francolino d'Erckel;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 999, del 17 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Savona include il francolino d'Erckel nell'elenco della selvaggina stanziale protetta nella provincia stessa.

Roma, addì 30 settembre 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Comitato provinciale della caccia di Savona

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA

Visto l'art. 3 del testo unico della legge sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e modificato con legge n. 799 del 2 agosto 1967;

Visto il parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna in data 20 maggio 1968, n. 618;

Vista la deliberazione n. 67/752 del 25 maggio 1968, del comitato provinciale della caccia di Savona ed approvata dalla prefettura con nota n. 20747 - Div. 3ª del 19 giugno 1968;

Decreta:

di includere fra l'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Savona il « francolino d'Erckel »;

di trasmettere copia di quanto sopra al Ministero della agricoltura e delle foreste per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a sensi di legge.

Savona, addì 17 luglio 1968

Il presidente: CAMINO

(9524)

DECRETO PREFETTIZIO 2 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio precedente decreto n. 3571/13.10 Gab. del 20 dicembre 1967, ricostitutivo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 20 dicembre 1967-20 dicembre 1970;

Atteso che il prof. dott. Carlo Zunin, specialista in pediatria designato dall'ordine dei medici della provincia, ha rassegnato in data 8 settembre 1968 le dimissioni da componente dell'anzidetto collegio;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del dimissionario;

Vista la nota n. 797 in data 21 settembre 1968 all'uopo pervenuta dall'ordine dei medici della provincia di Cuneo;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Luigi Candido, specialista in pediatria, direttore sanitario dell'O.N.M.I. di Cuneo, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità per il triennio in corso in sostituzione del prof. dott. Carlo Zunin, dimissionario.

Cuneo, addì 2 ottobre 1968

Il prefetto: CELLERINO

(9511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 agosto 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1968
registro n. 25 Difesa, foglio n. 379

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 19 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1923, registro n. 264 Guerra, foglio n. 26 (Bollettino ufficiale 1923, dispensa 42, pagina 2081):

Carotti Cesello, da Fauglia (Pisa), caporal maggiore, 632ª compagnia mitraglieri « Fiat ». Il cognome è: Caroti.

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1940, registro n. 4 Guerra, foglio n. 418 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13, pagina 1527):

Dell'Atte Salvatore, di Gaetano e di Martucci Cosima, classe 1915, da Sava (Taranto), soldato 1° reggimento fanteria. Il cognome è: Dell'Atti. La classe è: 1914.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1917, registro n. 57 Guerra, foglio n. 67 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 59, pagina 4951):

Giacosi Domenico, da Fortunago (Pavia), soldato 1° reggimento artiglieria, matricola n. 33325. Il cognome e: Giacori. Il luogo di nascita è: Torrazza Coste (Pavia).

Regio decreto 16 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1919, registro n. 153 Guerra, foglio n. 101 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 109, pagina 6512):

Morino Antonio, da Sala Biellese (Novara), soldato 21° reparto d'assalto, matricola 24925. Il cognome è: Morino Baquetto. La matricola è: 10011(75).

Decreto presidenziale 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 5 (Bollettino ufficiale 1967, dispensa 44, pagina 5222):

Palombo Mario, nato il 4 agosto 1937 a Gualcino (FR), sottotenente dei carabinieri, legione territoriale di Genova. Il luogo di nascita è: Guarcino.

Regio decreto 27 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1920, registro n. 175 Guerra, foglio n. 101 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 50, pagina 2695):

Pasquale Ezzellino, da Brescia, soldato 99° autodrappello automobilisti. Il cognome è: Pasquali.

(9599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 703.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9625)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.427.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9626)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.047.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9601)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.455.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9602)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizztao ad assumere un mutuo di L. 17.309.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9603)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.073.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9604)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.952.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9605)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.177.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9606)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.413.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9607)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.054.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9608)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.747.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9609)

Autorizzazione al comune di San Godenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21 851 855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(9610)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.122.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9611)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.920.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9612)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.788.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9613)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.114.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9614)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.758.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9615)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.414.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9616)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 643 925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9617)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Vernazza (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.839.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9618)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.308.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9619)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.595.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9620)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9621)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.977.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9622)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.113.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9624)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.694.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9623)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 14 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,79	623,05	623,10	623,08	623,05	622,77	623,10	623,08	622,79	623 —
$ Can.	580,25	580,50	581 —	580,55	580,60	580,20	580,65	580,55	580,25	580,40
Fr Sv.	144,94	145,05	145,09	145,055	145,10	144,96	145,06	145,055	144,94	145 —
Kr D.	83 —	83,04	83,06	83,03	82,90	83,02	83,05	83,03	83 —	83,02
Kr N.	87,20	87,22	87,26	87,24	87,10	87,20	87,25	87,24	87,20	87,22
Kr. Sv.	120,40	120,44	120,48	120,46	120,40	120,42	120,47	120,46	120,40	120,45
Fol.	171,21	171,16	171,20	171,20	171 —	171,24	171,20	171,20	171,21	171,25
Fr B	12,38	12,38	12,38	12,3805	12,365	12,38	12,36	12,3805	12,38	12,385
Franco francese	125,22	125,29	125,26	125,275	125,20	125,22	125,28	125,275	125,22	125,28
Lst.	1487,75	1488 —	1488,30	1488,15	1488,25	1488 —	1488,30	1488,15	1487,75	1487,90
Dm. occ.	156,26	156,34	156,45	156,39	156,30	156,41	156,38	156,39	156,26	156,33
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,1150	24,1125	24 —	24,09	24,1160	24,1125	24,10	24,11
Escudo Port.	21,72	21,73	21.73	21,725	21,70	21,70	21,73	21,725	21,72	21,72
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,9475	8,9390	8,85	8,93	8,94	8,9390	8,93	8,93

Media dei titoli del 14 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	111,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1968

1 Dollaro USA	623,09
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	145,057
1 Corona danese	83,04
1 Corona norvegese	87,245
1 Corona svedese	120,465
1 Fiorino olandese	171,20
1 Franco belga	12,37
1 Franco francese	125,277
1 Lira sterlina	1488,225
1 Marco germanico	156,385
1 Scellino austriaco	24,114
1 Escudo Port.	21,727
1 Peseta Sp.	8,939

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona dei territori di Montelanico-Gorga.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1968, è costituita fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della superficie di ha. 1.500 nel territorio dei comuni di Montelanico-Gorga (Roma) i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati:

punto di partenza: Ponte Crocetta (bivio Gorga-Montelanico), si segue la provinciale Carpinetana sino al km. 10,800, da qui ci si immette sulla via comunale delle Vigne Nuove risalendo la stessa per circa 500 metri si raggiunge il sentiero del Cerreto, si segue detto sentiero sino al raggiungimento della vecchia strada Montelanico-Gorga, detta anche dei Campitelli, si sale per detta strada verso Gorga sino alle locilità Pozzi e Capezzanne quindi si prosegue verso Gorga per la mulattiera delle Capezzanne fino a raggiungere la provinciale Gorgana, si scende quindi per detta provinciale sino a quota 313 (fosso della Piana) da qui si segue il confine della provincia di Frosinone sino alla provinciale dei Lepini, si segue detta provinciale sino al bivio della via Gorgana, ponte Rambotta, quindi ci si immette sulla via provinciale Gorgana sino a raggiungere il punto di partenza ossia il ponte Crocetta bivio Montelanico-Gorga.

(9493)

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona di Vallelunga

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nel territorio dei comuni di Civitella S. Paolo-S. Oreste-Rignano Flaminio-Fiano Romano (Roma) della estensione di ha. 1.200 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati

partendo dal km. 3 della strada provinciale Civitellese e seguendo la stessa fino alla località S. Lucia per poi seguire la via provinciale S. Orestese fino alla località Pantano di qui per la strada campestre di Monte Giardoretto fino al fosso Pescarello e fosso di S. Martino, proseguendo lungo lo stesso e toccando la località Molaccia fino alla località Pian della casa per poi prendere la strada campestre che conduce sulla via Civitellese, punto di partenza.

(9495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1968, registro n. 12, foglio n. 320, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal sig. Giovanni Primerano, dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, avverso la graduatoria dello scrutinio di promozione per merito comparativo alla qualifica di archivista capo, formata con provvedimento n. 381 del 25 ottobre 1966.

(9468)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 settembre 1968 « Autorizzazione alla « Compagnia di Firenze assicurazioni - riassicurazioni » S.p.a., con sede in Firenze, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 20 settembre 1968, nel dispositivo, in luogo di: « . . . cauzioni, cristalli, grandine, guasti alle macchine . . . », leggasi: « . . . cauzioni, cristalli, grandine, furti, guasti alle macchine . . . ».

(9538)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968 (registro n. 64, foglio n. 88), su conforme parere del Consiglio di Stato numero 2412/66, emesso nell'adunanza generale del 18 aprile 1968, è stato dichiarato inammissibile nei confronti della signorina Confuorto Jolanda ed è stato respinto nei confronti dei signori Salomone Federico, Caparrotti Giuseppina, Pacioni Giuseppe, Corsaro Elena, Giorgi Vladimira, Amici Renato e Palmieri Anna Maria il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i decreti ministeriali 18 febbraio 1966 con i quali i predetti venivano esclusi dall'esame di idoneità a centotrentacinque posti di primo segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1965.

(9557)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 349, è stato dichiarato irricevibile per scadenza del termine di presentazione del ricorso, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dalla Provincia Napoletana della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli avverso il decreto del prefetto di Lecce n. 49223 del 9 settembre 1965, riguardante la costruzione della strada di collegamento della provinciale per Monteroni e strada statale 101 con abolizione di due passaggi a livello.

(9341)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Governatore: CARLI

(9458)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice referendario della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il bando di concorso a quattro posti di vice referendario della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale del 19 dicembre 1967, n. 2664;
Vista la deliberazione della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per quattro posti di vice referendario della Camera dei deputati, bandito con decreto presidenziale 19 dicembre 1967, n. 2664, avranno luogo, nel palazzo di Montecitorio, nella 2ª decade del mese di novembre p. v., con inizio alle ore 9 del giorno 11 novembre 1968.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Presidente: PERTINI

(9679)

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di aiutante di biblioteca della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il bando di concorso a tre posti di aiutante di biblioteca della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale dell'11 marzo 1968, n. 2784;
Vista la deliberazione della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per tre posti di aiutante di biblioteca della Camera dei deputati, bandito con decreto presidenziale 11 marzo 1968, n. 2784, avranno luogo nel palazzo di Montecitorio nei giorni 6, 7 e 8 novembre p.v. con inizio alle ore 9.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Presidente: PERTINI

(9680)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nei territori di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A)* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B)* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

q) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno, farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso:

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B)* del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente nistero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dello

accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B* dello articolo 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) diploma originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente art 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*), dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale, di una prova pratica di dattilografia, di una prova facoltativa di stenografia e di una prova facoltativa di calligrafia.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alle prove facoltative il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono fino ad un massimo di due punti per ciascuna prova facoltativa superata dal candidato.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e le prove facoltative di stenografia e di calligrafia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentrarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta a norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 8 agosto 1968

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1968
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 100

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte:

sulle materie delle prove scritte, sulle nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo, da copiare da testo ufficiale.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione di un brano di prosa.

La prova facoltativa di calligrafia consiste in un saggio grafico, da stabilirsi dalla commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri scelti dal candidato fra quelli scolastici (italiano, inglese, rotondo, gotico).

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Palazzo Chigi. — ROMA

. .l. . sottoscritt. . . . .
residente (oppure domiciliat . .) a . . . .
(prov. di .) in via . . . .
chiede di essere ammess . . al concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . .,
dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat. . a il giorno . .
mese . . . anno . . .; e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

. .l. . sottoscritt. . chiede di poter sostenere l. . prov. . facoltativ. . di . . . . (6);

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autentica della firma) . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso . . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Indicare la prova o le prove facoltative che i candidati intendano sostenere.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9548)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, ad otto posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a nórma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dello art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L 400 ed indirizzata alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167 - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dello indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'Associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale AA. GG. e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167 - Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne la idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso;

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale)

Seconda prova scritta

Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a otto posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . (indicare il tipo del diploma di istruzione secondaria di 2° grado) conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .;

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . . (4)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . addì . . . .

. . . . . .
(firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(8604)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna e Napoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dllo Stato - Servizio affari generali, numero AG.4.2/18131 del 26 settembre 1968, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 24 del 1° ottobre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria. La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse e da allievi della scuola; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di L. 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila) — in ragione di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna e di Napoli — a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli istituti della rispettiva facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di lire 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 14.900.000 (quattordicimilioninovecentomila), faranno carico: per L. 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1968 (partitario 16580); per L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 52 *Trasporti, foglio n.* 366

DELIBERAZIONE N. 1/AG.4.2. DEL DIRETTORE GENERALE 8 OTTOBRE 1968 - Esercizi 1968 e 1969

Bando di concorso di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno. Svolgimento dei corsi. Assunzione dei partecipanti in servizio ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 12151 del 1°/10/68, concernente la organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1968-69;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda (30 novembre 1968) si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica ed elettronica;

2) gli studenti in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica ed elettronica, iscritti al 5° anno della facoltà per l'anno accademico 1968-69 o che lo siano stati per il 1967-68 o che siano fuori corso del 5° anno, purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla scuola professionale organizzata per gli anni accademici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 e 1967-68, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1968.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite — nemmeno di organi periferici ferroviari — e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere — a pena di esclusione dal concorso — autenticata dal notaio o dal segretario comunale o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la facoltà di ingegneria (Bologna o Napoli) presso la quale intende seguire i corsi della scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva università, dal quale risultino tutti gli esami sostenuti e i voti riportati, nonchè il numero e le specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato rilasciato agli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, dovrà essere espressamente precisata anche tale situazione, indispensabile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 1 del successivo art. 8.

Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1968-69, o sono stati iscritti per l'anno 1967-68;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini dell'attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

I certificati universitari non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

L'ammissione alla scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

« Tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « Trasporti I »).

« Trazione elettrica »;

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1968-69 le lezioni delle dette materie presso la prescelta facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura della Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni;

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine;

C) Fisica tecnica - Elettrotecnica.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 30 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 30 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale, rispettivamente nella sede della facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1968-69, ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data del 30 novembre 1968, risultino alla data stessa residenti fuori della provincia ove si trova l'università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta legale.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) — verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1969. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 11.

La scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) « Organizzazione ferroviaria »;

2) « Impianti ferroviari »;

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario, ovvero ai successivi eventuali concorsi a scuole professionali ferroviarie per laureati e laureandi in ingegneria.

Art 13.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la podestà di disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere la esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla scuola di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1969, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 setttembre 1969, apposita domanda al presidente della commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30. E' consentita la ripetizione, nella sessione autunnale, di esami sostenuti con esito sfavorevole nella sessione estiva, solo sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

La commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1969, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art 11 ed eventualmente quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1969, 31 dicembre 1969, 10 maggio 1970.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la scuola professionale 1967-68, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1969 e 31 agosto 1969.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per l'immissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 8 ottobre 1968

Il direttore generale: FIENGA

ALLEGATO *A*

(Su carta legale da L. 400)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali. — Piazza della Croce Rossa - 00100 - ROMA

Io sottosritto (1) . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia . . . .) residente a . . . ., presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data 8 ottobre 1968, per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso le facoltà di ingegneria di Bologna e di Napoli, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi):

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica amministrazione (in caso diverso, specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di publico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare: *A* - o *B* - o *C*), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della scuola professionale presso la facoltà di ingegneria di . (precisare se Bologna o Napoli).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . ., dal quale risultano tutti gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, l'espressa precisazione di tale situazione da parte dell'università; per gli studenti in genere, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1968-69 o sono stati iscritti per il 1967-68).

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato (o certificati) dell'università non fosse conforme a quanto prescritto dal «bando» di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

(ecc.)

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie («Tecnica ed economia dei trasporti» — è considerata equivalente la materia «Trasporti I» — e «Trazione elettrica»), di cui all'art. 5 del bando di concorso (2).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (3).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o dalle altre autorità di cui all'art. 3 del «bando» di concorso)

Allegati n. . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e il nome.

(2) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: «Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1968-69 i relativi corsi presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . . (precisare: Bologna o Napoli) e a sostenerne gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(9795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 8, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale, presidente;

Aiello dott. Antonio, ispettore generale;

De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;

Palenca Tabulazzi prof. Vittorio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico per il turismo di Roma;

Mazzaroppi prof. Antonio, ordinario di italiano e storia presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» Roma;

Calà prof.ssa Maria, già ordinaria di lingua tedesca presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella», di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 4.000.000 (quattromilioni), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 303

(9692)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale per la istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1965, registro n. 70, foglio n. 54, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina ad un posto di ispettore centrale per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera nei conservatori di musica;

Veduto il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 4, foglio n. 274, con il quale, tra l'altro, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Veduto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Veduta l'unita lettera in data 23 marzo 1968, con la quale il maestro Frazzi Vito ha rassegnato le dimissioni da componente della suddetta commissione non potendo partecipare ai lavori della commessione stessa, perchè ricoverato all'Istituto ortopedico di Firenze, per frattura di un femore;

Decreta:

In sostituzione del maestro Franzi Vito, dimissionario, viene nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto il maestro Lunghi Fernando, compositore, musicologo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 338

(9698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso per l'ammissione alla scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157.

Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124.

Veduto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Apre un concorso a un posto di detta scuola per la durata di tre anni riservato ai funzionari del ruolo degli archivi di Stato, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica nei rapporti con la storia europea, e che dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, negli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della scuola.

Domanda e lavori devono essere trasmessi dai concorrenti al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, a mezzo plico raccomandato.

Non è ammessa la presentazione dei lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.

I plichi raccomandati devono pervenire al Ministero entro, e non oltre il 10 dicembre 1968, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Domanda e lavori dei concorrenti, dopo il 10 dicembre, vengono trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via Michelangelo Caetani, 32, Roma).

Apposita commissione giudica sul merito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Il concorrente, alla domanda, redatta in carta da bollo di L. 400, deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, rilasciata dal suo capo d'archivio di Stato, comprovante la sua qualifica, il coefficiente, la data di nascita ed infine che egli trovasi in servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla sua carriera;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo e documento che ritenga utile presentare.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà chiamato presso la scuola per occupare il posto messo a concorso.

Il servizio prestato presso la scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio.

I membri della scuola hanno l'obbligo di risiedere a Roma; è in facoltà del presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio, un assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della scuola.

Roma, addì 17 settembre 1968

Il presidente: prof. Raffaele CIASCA

(9556)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a geometri.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1968, è pubblicato il decreto ministeriale numero 00/36315 del 16 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 96, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale del 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967.

(9549)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a venti posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di agosto 1968, è pubblicato il decreto ministeriale numero 00/34001 del 17 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 97, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale del 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967.

(9550)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato della Aeronautica militare.

Le prove scritte di esame del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei sottonotati giorni con inizio alle ore 8:

13 novembre 1968: diritto civile e commerciale;
14 novembre 1968: diritto amministrativo.

(9721)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « manovale ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 36 del 7 settembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 402/Conc. 231 del 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 29 Difesa, foglio n. 46, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª categoria per la qualifica di mestiere di « manovale » (44 posti).

(9722)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), nei giorni 6, 7 e 8 novembre 1968, con inizio alle ore 8,30 e le prove scritte facoltative di lingue francese, inglese e tedesca si svolgeranno presso la stessa sede il giorno 9 novembre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(9554)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 marzo 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 1968, con inizio alle ore 8.

(9681)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vito il proprio decreto n. 4173 del 10 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta del comune di Caulonia;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pellegrino Giuseppe viene dichiarato vincitore della condotta medica della frazione S. Nicola del comune di Caulonia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello del comune interessato.

Reggio Calabria, addì 23 settembre 1968

Il medico provinciale: LANIA

(9428)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3067 in data 10 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio di Casalbordino - Pollutri - Villalfonsina vacante al 30 novembre 1966;

Visto il precedente decreto n. 897 in data 15 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Vista la lettera della prefettura di Chieti prot. n. 4740/1.15.7 Div. 3ª del 16 settembre 1968 con la quale, in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile trasferito in altra sede, viene designato il nominativo del dott. Raffaele Danzi;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla sostituzione del dott. Bonaventura Costabile trasferito ad altra sede;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Raffaele Danzi, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'Interno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Chieti, addì 24 settembre 1968

Il veterinario provinciale: LORETI

(9417)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.